SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il sig. Carmelo Calabrese, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione unitaria di base (CUB);

Vista la nota n. 3213 - 1.2 in data 4 settembre 2008, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la CUB ha designato il sig. Pierpaolo Leonardi, in sostituzione del sig. Carmelo Calabrese, deceduto;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Il sig. Pierpaolo Leonardi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore pubblica amministrazione, in sostituzione del sig. Carmelo Calabrese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 49

08A08723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008.

Nomina di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti della categoria «lavoratori dipendenti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, in qualità di rappresentanti della categoria «lavoratori dipendenti», i sig.ri Gianni Baratta e Francesco Cesarino nell'ambito del «settore commercio», ed il sig. Carmelo Pillitteri nell'ambito del «settore dirigenti e quadri», su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL).

Vista la nota n. 3282 - 1.2 in data 11 settembre 2008, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la CISL ha designato il sig. Albino Gorini in sostituzione del sig. Gianni Baratta, dimissionario; il sig. Paolo Tesi in sostituzione del sig. Francesco Cesarino, deceduto; il sig. Giovanni Carlo Panero in sostituzione del sig. Carmelo Pillitteri, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti della categoria «lavoratori dipendenti», i seguenti signori:

Albino Gorini, nell'ambito del settore commercio, in sostituzione del sig. Gianni Baratta;

Paolo Tesi, nell'ambito del settore commercio, in sostituzione del sig. Francesco Cesarino;

Giovanni Carlo Panero, nell'ambito del settore dirigenti e quadri, in sostituzione del sig. Carmelo Pillitteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 50

08A08724

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212/FPC, del 26 marzo 1992, n. 2245/FPC, del 25 giugno 1992, n. 2293, del 18 settembre 1995, n. 2414, del 9 maggio 1996, n. 2437, del 31 marzo 2000, n. 3050, del 30 maggio 2000, n. 3059, del 28 settembre 2000, n. 3083, del 26 gennaio 2001, n. 3104, del 7 febbraio 2001, n. 3105, del 7 giugno 2001, n. 3140, dell'8 novembre 2002, n. 3250 e del 6 aprile 2006, n. 3513, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 3714).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1º ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001, n. 3250 dell'8 novembre 2002 e n. 3513 del 6 aprile 2006;

Considerato che è necessario disporre l'emanazione di disposizioni dirette alla definitiva chiusura degli interventi finalizzati alla conclusione della ricostruzione e della salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto l'esito della riunione del Comitato tecnico paritetico Stato - Regione, tenutasi a Palermo l'8 maggio 2008, con cui è stata rappresentata la necessità di adottare un'apposita ordinanza di protezione civile;

Acquisita l'intesa della la Regione siciliana con nota del 4 novembre 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni acceleratorie

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1992, n. 2212 e successive modificazioni ed integrazioni, ancora in corso di istruttoria da parte dei comuni alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono istruite e trasmesse entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza ai competenti uffici del Genio civile per essere sottoposte all'esame della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3050.

2. I comuni che hanno in giacenza istanze di contributo non istruite e non trasmesse agli uffici del Genio civile entro i termini indicati al comma 1, devono fornire un dettagliato elenco al Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana entro sessanta giorni alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, indicando per ogni istanza le motivazioni della mancata istruttoria.

3. Nelle ipotesi in cui i comuni non provvedono nei termini del comma 2, sono esclusivamente responsabili degli eventuali contenziosi promossi dagli interessati.

4. Il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana verifica le motivazioni della mancata istruttoria delle istanze di cui al comma 2, accertando la sussistenza

o meno dei requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze oltre il termine di cui al comma 1.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è nominato dal dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, un responsabile dell'istruttoria, scelto tra il personale dirigenziale in servizio presso il medesimo Dipartimento. L'istruttoria di cui al comma 4 deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data della nomina del responsabile dell'istruttoria, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

6. Con decreto del direttore del Dipartimento regionale di protezione civile, è determinato il compenso mensile forfettario spettante al responsabile dell'istruttoria di cui al comma 5, pari ad euro 2.000,00, nonché il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e trasporto, calcolato sulla base della vigente normativa della Regione siciliana. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433.

7. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla conclusione dell'esame delle pratiche da parte della Conferenza dei servizi, i sindaci sono autorizzati ad indire tale conferenza con cadenza almeno settimanale; l'ing. capo del Genio civile competente per territorio assicura la presenza del proprio personale alle sedute delle conferenze.

Art. 2.

Intervento sostitutivo del comune

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «6. Il comune sostiene i costi degli interventi sostitutivi comunque rientranti nel disposto di cui al comma 3, solo se i relativi progetti esecutivi sono stati approvati dalla Conferenza dei servizi alla data di pubblicazione della presente ordinanza».

Art. 3.

Costo d'intervento

1. Il costo dell'intervento di riparazione di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212, ricadente nel disposto degli articoli 3 e 4 della medesima ordinanza, determinato ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 26 aprile 2006, è adeguato per gli anni successivi all'anno 2004 sulla base degli indici annuali ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati dall'Istituto.

2. Il costo d'intervento di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212, ricadente nel disposto dell'art. 2 della medesima ordinanza, determinato ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 novembre 2000, è adeguato per gli anni successivi all'anno 1998 sulla base degli indici annuali ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati dall'Istituto.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08740

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2008.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, della «Università degli studi di Salerno», in Fisciano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 25 marzo 2008, pervenuta il 9 aprile 2008, integrata il 23 aprile 2008, con la quale il prof. Raimondo Pasquino nato a Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) il 26 agosto 1943, in qualità di rettore legale rappresentante dell'Università degli studi di Salerno, ha chiesto l'accreditamento dell'«Università degli studi di Salerno», con sede legale in Fisciano (Salerno), via Ponte don Melillo, codice fiscale 80018670655 e partita IVA 00851300657, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto che l'Università degli studi di Salerno con lo statuto, emanato con decreto rettorale del 2 ottobre 1996 e successive modificazioni, possiede un'autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi della legge n. 168/1989 e successive integrazioni e modificazioni, e che, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, è una struttura didattica in possesso di autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico;

Considerato che ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dell'art. 6 legge n. 341/1990, l'università può attivare corsi di perfezionamento e di formazione e aggiornamento professionale anche a pagamento;

Atteso che i requisiti posseduti dall'«Università degli studi di Salerno» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività, sita in Fisciano, via Ponte don Melillo, aula Volterra - stecca 1, piano terra;

che i formatori nelle persone di:

prof. Giovanni Capo nato a Cava de' Tirreni (Salerno) l'11 marzo 1967;

prof. Francesco De Santis nato a Solofra (Avellino) il 21 marzo 1965;

prof. Luigi Iannicelli nata a Salerno il 14 ottobre 1961;

prof.ssa Mariassunta Imbrenda nata a Potenza il 26 settembre 1968;

prof. Salvatore Sica nato a Salerno il 28 gennaio 1961;

prof. Pasquale Stanzione nato a Solopaca (Benevento) il 3 luglio 1945;

dott. Antonio Tipaldi nato a Salerno il 13 giugno 1968;

prof. Rodolfo Vitolo nato a Battipaglia (Salerno) il 28 giugno 1953,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'«Università degli studi di Salerno», con sede legale in Fisciano (Salerno), via Ponte don Melillo, codice fiscale 80018670655 e partita IVA 00851300657, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 12 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08743

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2008.

Modifica dei provvedimenti 23 gennaio 2007 e 7 giugno 2007 di iscrizione dell'associazione «ADR Network», in Roma, al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 14 aprile 2008, pervenute in pari data, con le quali il dott. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ADR Network, ha comunicato la cancellazione di tre soci fondatori, l'inserimento di tre soci onorari, la soppressione di due sedi secondarie di conciliazione, nonché la cancellazione di tre conciliatori dall'elenco previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nelle persone di:

avv. Filippo Fivoli nato a Roma il 19 settembre 1964;

dott. Fabrizio Aleggiani nato a Roma il 26 luglio 1957;

dott.ssa Alessandra Acetosi nata a Siena il 6 febbraio 1983;

Visti i PPDG 23 gennaio 2007 e 7 giugno 2007 di iscrizione al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione ADR Network, con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale 97398920583;

Verificato che l'associazione ADR Network continua a possedere i requisiti conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007 e 7 giugno 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale 97398920583, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ridotto di 3 unità:

avv. Filippo Fivoli, dott. Fabrizio Aleggiani e dott. ssa Alessandra Acetosi.

Resta ferma l'iscrizione al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 maggio 2008

p.*Il direttore generale:* RETTURA

08A08744

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'albero dei premi on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'albero dei premi on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'albero dei premi on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «L'albero dei premi on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («L'albero dei premi on line»*)*;

il prezzo della giocata (euro 3,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso in cui non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita:

al centro da una sezione, contraddistinta dalla scritta «Gioco 1», dove è riprodotta l'immagine di un albero di natale decorato da una stella sotto la quale è riportata la scritta «Simbolo vincente» e da nove «palline» colorate;

nella parte inferiore da una sezione contraddistinta dalla scritta «Gioco 2», suddivisa in due riquadri: il riquadro a sinistra dove è riprodotta l'immagine di tre «pacchi regalo»; il riquadro a destra dove è riprodotta l'immagine di una «campana» sotto la quale è riportata la scritta «premio»;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3: nel «Gioco1» nella scoperta del «Simbolo vincente» e dei simboli celati dalle nove «palline» colorate; nel «Gioco 2» nella scoperta delle date celate sotto i «pacchi regalo» e del premio celato sotto la «campana»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase « NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «Continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «L'albero dei premi on line», pari ad euro 200.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. La giocata è composta da due giochi, il «Gioco 1» ed il «Gioco 2». Nel «Gioco 1» il giocatore dovrà selezionare la «stella» posta in cima all'albero per scoprire il simbolo vincente da essa celato e le nove «palline» dell'albero. Se sotto le palline si rinviene una o più volte il simbolo vincente rinvenuto sotto la stella si vince il premio o la somma dei premi indicati sotto il simbolo o i simboli vincenti rinvenuti.

3. Nel «Gioco 2» il giocatore dovrà selezionare i tre «pacchi regalo» e la «campana». Se sotto uno dei «pacchi regalo» sarà rinvenuta la data 25 DIC o 31 DIC o 6 GEN, il giocatore vincerà il premio indicato sotto la «campana».

4. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

per il «Gioco 1» selezionando la «stella» contraddistinta dalla scritta «Simbolo vincente» e le nove «palline» per scoprire i simboli da esse celati; per il «Gioco 2» selezionando i tre «pacchi regalo» per scoprire le date da essi celate e la «campana» per scoprire il premio dalla stessa celato;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

5. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

6. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

7. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 700.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 700.000 giocate, ammonta ad euro 1.523.425,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 87.000 premi di € 3,00;

n. 96,500 premi di € 5,00;

n. 17.500 premi di € 10,00;

n. 4.370 premi di € 15,00;

n. 1.750 premi di € 20,00;

n. 1.575 premi di € 25,00;

n. 870 premi di € 50,00;

n. 700 premi di € 100,00;

n. 35 premi di € 500,00;

n. 4 premi di € 1.000,00;

n. 3 premi di € 10.000,00;

n. 2 premi di € 50.000,00;

n. 1 premio di € 200.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2008

p. Il direttore generale: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 94

08A08759

DECRETO 20 novembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 83.285 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 novembre 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 29 maggio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli

2 e 3 del presente decreto – ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f,* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 novembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Ban-

ca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 26 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

p *Il direttore generale:* CANNATA

08A08808

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Roma 2000 piccola società cooperativa a r.l.», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 3 dicembre 2005, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Roma 2000 piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Frascati (Roma), costituita in data 19 gennaio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Parmegiani di Roma, n. REA RM-938468 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Andrea Cavoli, nato a Roma il 7 dicembre 1975, residente in Roma, via Rubicone n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08617

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.S. Cooperare in Solidarietà società cooperativa a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 30 giugno 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa « C.I.S. Cooperare in solidarietà società cooperativa a r.l.» con sede in Bologna, costituita in data 10 dicembre 1998, con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosa Vetromile di Bologna, n. REA BO-406533 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il dott. Andrea Taglini, nato a Modena il 16 maggio 1978, residente in Modena, via Monte Sabotino n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08618

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Pontino Latte CO.PO.LAT. soc. coop. a r.l.», in Pontinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 28 dicembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Consorzio Pontino Latte CO.PO.LAT. soc. coop. a r.l.» con sede in Pontinia (Latina), costituita in data 30 novembre 1992, n. REA LT-99778, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sergio Scipione, nato a Formia (Latina) il 29 dicembre 1958, con studio in Formia (Latina), via Marziale n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08619

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Aura piccola società cooperativa a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 28 dicembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Aura piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 22 dicembre 1998, con atto a rogito del notaio dott.ssa Alessandra Cala Vincenzo, n. REA LT-133069, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sergio Scipione, nato a Formia (Latina) il 29 dicembre 1958, con studio in Formia (Latina), via Marziale n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08620

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Pluriservices - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 26 settembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pluriservices - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 26 aprile 1999, con atto a rogito del notaio dott. Raffaele Casertano di Guidonia Montecelio (Roma), n. REA RM924625 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Lo Chiatto, nato a Roma l'8 ottobre 1955, residente in Roma, via della Balduina n. 146, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08622

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Pack e Log S.C.R.L.», in Marino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 6 novembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pack e Log S.c.r.l.», con sede in Marino, costituita in data 13 novembre 2000, con atto a rogito del notaio dott. Mario Travostino di Torino, n. REA RM-1039682 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Carlo Iovine, nato a Roma il 7 ottobre 1969, con studio in Roma, via Joyce n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08623

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa servizi e manutenzione Veliterna - Società cooperativa a r.l.», in Velletri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 29 dicembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa servizi e manutenzione Veliterna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Velletri, costituita in data 7 giugno 1995, con atto a rogito del notaio dott. Antonio mosca di Velletri, (Roma), n. REA RM-823560 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Andrea Cavoli, nato a Roma il 7 dicembre 1975, residente in Roma, via Rubiconde n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08624

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Lo Stazzo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Segni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 19 novembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Lo Stazzo - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Segni, costituita in data 20 maggio 1999, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Valente di Palestrina (Roma), n. REA RM-931005 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Lo Chiatto, nato a Roma l'8 ottobre 1955, residente in Roma, via della Balduina n. 146, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08625

DECRETO 10 novembre 2008.

Rinnovo della designazione alla soc. Prima Ricerca e Sviluppo, quale Organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2003 di prima autorizzazione della soc. Prima Ricerca e Sviluppo;

Vista l'istanza del 14 marzo 2008, prot. MISE n. 4519 deI 29 maggio 2008 con la quale la soc. Prima Ricerca e Sviluppo, con sede in via Conciliazione, n. 1 - 22100 Tavemola (Como) - ha richiesto il rinnovo quale organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione alla soc. Prima Ricerca e Sviluppo con sede in via Conciliazione, n. 1 - 22100 Tavemola (Como), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 è rinnovata per ulteriori cinque anni.

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico della società Prima Ricerca e Sviluppo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. Prima Ricerca e Sviluppo è tenuta ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Regolazione del Mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica Uff. VII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica Uff. VIlI.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale
della vigilanza e della normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

08A08700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2008.

Inserimento della specie *Galega orientalis* Lam. nella disciplina dell'attività sementiera: recepimento della direttiva 2007/72/CE della Commissione del 13 dicembre 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Vista la direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle piante di specie foraggere con l'inserimento della specie *Galega orientalis* Lam.;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2007/72/CE;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 23, comma 1, lettera *B)* sementi certificate, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il termine «facezia» è aggiunto il termine «galega foraggera».

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, all'allegato III Elenco delle specie, colture erbacee da pieno campo, alla voce foraggere, prima di *Hedisarum coronarium* L. «Sulla» è inserita la specie *Galega orientalis* Lam. «galega foraggera».

Art. 3.

Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, all'allegato I, numero 2) foraggere, dopo *Festulolium* è inserita la specie *Galega orientalis* Lam. «galega foraggera».

Art. 4.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *B)* Foraggere leguminose prima della voce *Hedisarum coronarium* L. è inserita la specie *Galega orientalis* Lam. secondo lo schema riportato all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 5.

Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *C)* Foraggere, I. sementi certificate, nella tabella, prima della voce *Hedisarum coronarium* L., è inserita la specie *Galega orientalis* Lam. secondo lo schema riportato all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6.

Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *C)* Foraggere, II., sementi di base, nella tabella, prima della voce *Hedisarum coronarium* L., è inserita la specie *Galega orientalis* Lam. secondo lo schema riportato all'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO *1*

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Galega orientalis Lam.	10	250	200

ALLEGATO *2*

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
				Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)											
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Galega orientalis Lam.	60	40	97	2,0	1,5			0,3	0	0	0	0 (l) (m)	10 (e)	

ALLEGATO *3*

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
		Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
	Totale (% in peso)	Una singola specie	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Galega orientalis Lam.	0,3	20	2			(e)	(j)

08A08722

DECRETO 7 novembre 2008.

Iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione delle denominazioni avanzate dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà da «ISAP 14» a «Runner», da «DLFPR 146» a «Troya», da «TG024240» a «Tetragreen», da «TG002112» a «Mercitwo», da «DP179499» a «Forever»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarea, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Foraggere (ad uso non foraggero)

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
10582	Agrostide stolonifera	Runner	DLF Trifolium S.A. – (DK)
9885	Loglio perenne	Troya	DLF Trifolium S.A. – (DK)
10469	Loglio perenne	Tetragreen	DLF Trifolium S.A. – (DK)
10464	Loglio perenne	Mercitwo	DLF Trifolium S.A. – (DK)
10470	Loglio perenne	Forever	DLF Trifolium S.A. – (DK)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A08717

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 ottobre 2008.

Rettifica del decreto 19 maggio 2005, relativo all'ammissione al finanziamento di progetti di ricerca e formazione, presentati per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1077/Ric. del 19 maggio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2005, con il quale è stato ammesso al finanziamento, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione rif. n. 1959/03, presentato da Antonio Carraro S.p.A. (ora Antonio Carraro S.r.l.) per un costo massimo ammissibile pari a € 3.024.760,00 di cui € 2.849.760,00 per la ricerca e di € 175.000,00 per la formazione;

Visto il contratto di finanziamento stipulato in data 20 ottobre 2005 tra il soggetto convenzionato San Paolo IMI S.p.A., ora Intesa San Paolo S.p.A., e l'azienda Antonio Carraro S.p.A. (ora Antonio Carraro S.r.l.), nonché la nota MUR del 30 novembre 2006, prot. n. 14568 di autorizzazione alla proroga del termine delle attività di formazione;

Viste altresì le note ministeriali prot. n. 13239 del 26 ottobre 2006 e prot. n. 727 del 30 gennaio 2008 di presa d'atto delle modifiche intervenute nell'ambito societario della Antonio Carraro, con particolare riferimento alla variazione della forma societaria da Antonio Carraro S.p.A. in Antonio Carraro S.r.l.;

Vista la nota Intesa San Paolo S.p.A. dell'11 giugno 2008 pervenuta in data 18 giugno 2008, prot. MIUR n. 5664 con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte, a conclusione del progetto, dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con EPR e/o Università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1077/Ric. del 19 maggio 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1959/03 presentato dalla Antonio Carraro S.p.A., ora Antonio Carraro S.r.l., contenute nelle schede allegate al decreto direttoriale n. 1077/Ric. del 19 maggio 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto;

2. Il contributo nella spesa, pari a € 763.766,00, concesso con decreto direttoriale n. 1077/Ric. del 19 maggio 2005, per il progetto presentato dalla società Antonio Carraro S.p.A., ora Antonio Carraro S.r.l. per effetto del presente decreto viene rideterminato in € 478.790,00, non essendo stata rispettata l'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera d2) del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e il credito agevolato risulta rideterminato in € 2.192.364,00 anziché € 1.907.388,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sàrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

D.M. 593/2000 Art. 10 •Protocollo N. 1959/03

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1959/03 del 05/03/2003 Comitato del 13/04/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Tipologia innovativa di trattori agricoli economici per fascia medio-bassa, a ridotta rumorosità, con piattaforma modulare, dotati di trasmissione idrostatica a comando innovativo e presa di forza indipendente

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Antonio Carraro S.r.l. (già Antonio Carraro S.p.A)
CAMPODARSEGO (PD)

- Progetto di Formazione

Titolo: Progetto di formazione relativo ai metodi e tecniche di Fast Design per la riduzione del Time To Market e di Cost Reduction del prodotto.

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 18

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Antonio Carraro S.r.l. (già Antonio Carraro S.p.A)
CAMPODARSEGO (PD)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.024.760,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.500.640,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.349.120,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	175.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	164.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			**• Formazione**
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.500.640,00	1.349.120,00	2.849.760,00	175.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500.640,00	1.349.120,00	2.849.760,00	175.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	Credito Agevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	478.790,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	435.040,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	43.750,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	2.192.364,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.069.864,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	122.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08715

DECRETO 29 ottobre 2008.

Rettifica del decreto direttoriale 18 ottobre 2004, relativo all'ammissione al finanziamento di progetti di ricerca e formazione, presentati per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593, dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il D.D. n. 1319/Ric del 18 ottobre 2004, con il quale il progetto di ricerca e formazione n. 2514/02 presentato da Clonit S.r.l. - Milano, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sviluppo di sistemi e metodi automatizzati per la determinazione di HIV, HCV ed HBV nel sangue in centri trasfusionali» è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, per un costo complessivo pari a € 2.490.000,00, di cui € 2.200.000,00 per le attività di ricerca e € 290.000,00 per le attività di formazione, e per agevolazioni deliberate pari a € 1.929.200,00 di cui € 552.800,00 nella forma di contributo nella spesa e € 1.376.400,00 nella forma di credito agevolato, per le attività di ricerca, e pari a € 275.500,00 di cui € 130.500,00 nella forma di contributo nella spesa e € 145.000,00 nella forma di credito agevolato, per le attività di formazione;

Vista la nota del 12 febbraio 2007, prot. Mur n. 1732 del 26 febbraio 2007, con la quale la società Clonit S.r.l., nel comunicare la conclusione, in autofinanziamento, delle attività progettuali, ha contestualmente dichiarato di voler rinunciare alla quota di finanziamento nella forma di credito agevolato;

Tenuto conto della nota Mur del 13 marzo 2007, prot. n. 2273, con la quale è stato richiesto all'esperto scientifico ministeriale e all'istituto convenzionato di effettuare la valutazione tecnico scientifica e contabile, anche mediante sopralluogo, sulle attività progettuali svolte, sulla base di quanto comunicato dalla soc. Clonit S.r.l. con la sopra citata nota;

Acquisiti gli esiti di tali valutazioni, trasmessi con note Intesa Sanpaolo del 26 marzo 2008 e del 23 luglio 2008, prot. n. 2985 dell'8 aprile 2008 e prot. n. 6953 del 5 agosto 2008, con le quali l'Istituto convenzionato e l'esperto scientifico ministeriale, hanno comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate in ordine allo svolgimento del progetto di ricerca ed hanno precisato l'impossibilità di esprimere un giudizio di merito sulle attività relative al progetto di formazione, per il quale la Clonit S.r.l. non ha presentato alcuna rendicontazione secondo le modalità previste dalle linee guida del Ministero, e che pertanto le attività e i costi sostenuti non sono risultati ammissibili al finanziamento;

Tenuto conto, altresì, che le attività di formazione, così come dichiarato dalla società, con nota in data 14 giugno 2007, sono state sostituite dalla sponsorizzazione di borse di dottorato di ricerca e che ciò ha permesso all'azienda di ottenere un risultato quanto meno paragonabile a quello previsto dallo svolgimento del corso proposto;

Tenuto conto che la richiesta di non usufruire del finanziamento nella forma del credito agevolato non contrasta con le finalità della ricerca, non comporta un aumento dei costi ammissibili per tali attività e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse, bensì determina una economia di spesa;

Considerato che le predette richieste comportano, fermo restando il costo massimo ammissibile per le attività di ricerca, una diminuzione del contributo concesso con il predetto D.D. n. 1319/Ric del 18 ottobre 2004, per un importo pari a € 1.521.400,00 nella forma di credito agevolato per le attività di ricerca e formazione e di € 130.500,00 nella forma di contributo nella spesa per le attività di formazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del D.D. n. 1319/Ric. del 18 ottobre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con D.D. n. 1319/Ric. del 18 ottobre 2004 la società Clonit S.r.l. è autorizzata alla stipula del contratto di ricerca relativo al progetto rif. 2514/02, così come previsto dal capitolato tecnico specifico per le attività di ricerca, per un costo massimo ammissibile pari a € 2.200.000,00, di cui € 1.128.000,00 per la ricerca industriale e € 1.072.000,00 per lo sviluppo precompetitivo, al netto di recuperi pari a € 350.000,00.

La Clonit S.r.l. è autorizzata altresì alla rinuncia alle agevolazioni concesse con il sopracitato D.D. 1319/Ric per un ammontare pari a € 1.376.400,00 nella forma di credito agevolato per la ricerca e alle agevolazioni concesse per le attività di formazione per un ammontare pari a € 130.500,00 di contributo nella spesa e € 145.000,00 di credito agevolato.

Sono soppresse, anche alla luce di quanto indicato nella citata nota Intesa Sanpaolo del 23 luglio 2008, prot. Miur n. 6953, le condizioni specifiche poste alla stipula del contratto di cui alla sez. D delle schede allegate al D.D. 1319/Ric del 18 ottobre 2004 di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Intesa Sanpaolo S.p.A. provvede a stipulare il contratto nel rispetto del presente decreto e secondo quanto indicato nel D.D. 1319/Ric., del 18 ottobre 2004, di ammissione al finanziamento.

Art. 3.

L'importo relativo al minore utilizzo delle risorse finanziarie, determinato a seguito delle variazioni autorizzate per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, andrà a incrementare l'ammontare delle apposite disponibilità del FAR relative alle economie di gestione nella specifica sezione prevista per le iniziative art. 10, decreto ministeriale n. 593/2000.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08716

DECRETO 10 novembre 2008.

Autorizzazione all'Istituto «Centro "Paul Lemoine"» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Sambucheto di Montecassiano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Centro "Paul Lemoine"» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Palermo, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 con il quale l'istituto suddetto è stato autorizzato a trasferire la sede principale di Palermo;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Sambucheto di Montecassiano (Macerata), via Kennedy 20, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 settembre 2008, trasmessa con nota n. 379 del 17 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro "Paul Lemoine"'» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Sambucheto di Montecassiano (Macerata), via Kennedy 20, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A08651

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 8 novembre 2008, relativo al riconoscimento al sig. Michiel Karel val Alphen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 2008 con il quale è stato riconosciuto al sig. Michiel Karel van Alpen, il titolo di «Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen» conseguito in Olanda quale titolo abilitante all'esercizio della professione di medico;

Preso atto che il nome del professionista in questione è Michiel Karel van Alphen e non Michiel Karel van Alpen, come, per mero errore materiale, è stato riportato nel succitato provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto in questione;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto indicato nel dispositivo del D.D. 8 novembre 2008, l'art. 2 di detto decreto risulta così modificato: il sig Michiel Karel van Alphen è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08710

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Rodriguez Lourdes Regia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Rodriguez Lourdes Regia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermera general conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto docente «Esc. Mercedes Tellez» di L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Garcia Rodriguez Lourdes Regia, nata a L'Avana (Cuba) il giorno 7 settembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Garcia Rodriguez Lourdes Regia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08676

DECRETO 30 ottobre 2008.

Modificazione delle indicazioni riportate sulle etichette relative all'acqua minerale «Tione», in Orvieto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota del 12 giugno 2003 con la quale la società Sanpellegrino S.p.A. ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Tione», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Orvieto (Terni), oltre alle diciture già autorizzate, anche la seguente indicazione: «stimola la digestione»;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 luglio 2003: «favorevole in merito alla richiesta della società San Pellegrino S.p.A. di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale Tione oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici e migliorare le funzioni gastrointestinali» anche la seguente: «Stimola la digestione» a condizione che, per quanto riguarda le analisi chimiche, l'ARPA Umbria Dipartimento provinciale di Terni sottoscriva quanto dichiarato dalla società San Pellegrino relativamente ai metodi analitici utilizzati»;

Preso atto che la società San Pellegrino non ha dato alcun seguito al parere sopra riportato;

Vista la nota del 28 gennaio 2008 con il quale la società Tione s.r.l. ha chiesto, in qualità di nuova intestataria della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale Tione, di poter riportare la dicitura stimola la digestione, facendo riferimento al sopra citato parere del Consiglio superiore di sanità;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda della società Tione;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3252-156 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Tione;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visti i pareri espressi dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 5 giugno 2008 e del 25 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Tione», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Orvieto (Terni), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e migliorare le funzioni gastrointestinali. Stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: OLEARI

08A08709

DECRETO 30 ottobre 2008.

Ripristino della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Coralba» e «Font dei Signuri» di San Damiano Macra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 14 marzo 2008, n. 3826, con il quale è stata sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Coralba» e «Font dei Signuri» di San Damiano Macra (Cuneo) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il curatore fallimentare della società titolare del riconoscimento delle acque minerali sopra nominate ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 12 giugno 2007;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Coralba» e «Font dei Signuri» di San Damiano Macra (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: OLEARI

08A08711

DECRETO 30 ottobre 2008.

Ripristino della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Giada» e «Vitologatti» di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2008, n. 3817, con il quale è stata sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Giada» e «Vitologatti» di Salerno in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista daIl'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il curatore fallimentare della società titolare del riconoscimento delle acque minerali sopra nominate ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 20 maggio 2008;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Giada» e «Vitologatti» di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: OLEARI

08A08712

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Tantavilca Betsabe Mechela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Medina Tantavilca Betsabe Mechela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo dì cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 2005 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Medina Tantavilca Betsabe Mechela, nata a Junin (Perù) il giorno 6 novembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La. sig.ra Medina Tantavilca Betsabe Mechela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08627

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Granados Arana Diana Alfonsa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Granados Arana Diana Alfonsa a chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 2005 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Granados Arana Diana Alfonsa, nata a Lima (Perù) il giorno 12 maggio 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Granados Arana Diana Alfonsa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08628

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruiz Andrade Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ruiz Andrade Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 2005 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Ruiz Andrade Elizabeth, nata a Lima (Perù) il giorno 10 luglio 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Ruiz Andrade Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08629

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Guilarte Romero Minerva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guilarte Romero Minerva, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnica en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Tecnica en Enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Instituto Politecnico de la Salud José Rafael Garcia Moreaux di Baracoa, Guantanamo (Cuba)

dalla sig.ra Guilarte Romero Minerva, nata a Guantanamo (Cuba) il giorno 11 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Guilarte Romero Minerva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEOPARDI

08A08630

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chaviano Vazquez Martha Ines, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chaviano Vazquez Martha Ines, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnica en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Tecnica en Enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'IPE Mariana Grajales di L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Chaviano Vazquez Martha Ines, nata a L'Avana (Cuba) il giorno 15 aprile 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chaviano Vazquez Martha Ines è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08631

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kotorri Cera Leorena Sazan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kotorri Cera Leorena Sazan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Kotorri Cera Leorena Sazan, nata a Rrogozhine (Albania) il giorno 6 marzo 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kotorri Cera Leorena Sazan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08669

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Aliaj Aida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aliaj Aida chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Aliaj Aida, nata a Mat Burrel (Albania) il giorno 26 marzo 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Aliaj Aida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08670

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Peci Romeo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Peci Romeo ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dal sig. Peci Romeo, nato a Permet (Albania) il giorno 7 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Peci Romeo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08671

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Xhuvelaj Enkela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Xhuvelaj Enkela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso l'Università «Ismail Qemal Vlore» di Vlore (Albania) dalla sig.ra Xhuvelaj Enkela, nata a Orikum (Albania) il giorno 22 gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Xhuvelaj Enkela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08672

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosmam Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale sig.ra Cosmam Juliana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 2006 presso l'Universidadedo Vale do Itajaí di Itajaì (Brasile) dalla sig.ra Cosmam Juliana nata a Palmeira das Missões (Brasile) il giorno 11 febbraio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cosmam Juliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08673

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Seriani Natasha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Seriani Natasha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso l'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Seriani Natasha, nata a Durres (Albania) il giorno 2 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Seriani Natasha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08674

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Benedetta Frattini, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Benedetta Frattini, nata a Como (Italia) il giorno 11 dicembre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato nel mese di giugno 2008 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna, al fine dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscinento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna, nel mese di giugno 2008 alla sig.ra Maria Benedetta Frattini, nata a Como (Italia) il giorno 11 dicembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante al esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Maria Benedetta Frattini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08713

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Benkovic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 26 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Benkovic nata a Dortmund (Germania) il giorno 14 novembre 1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 3 maggio 1999 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania, in data 3 maggio 1999 alla sig.ra Claudia Benkovic, nata a Dortmund (Germania) il giorno 14 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Benkovic è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08675

DECRETO 7 novembre 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Reggio Calabria in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e ridefinita la composizione dei Comitati Provinciali I.N.P.S.;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la composizione e la costituzione dei Comitati presso le sedi prov.li I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 20/04 del 21 dicembre 2004 di ricostituzione, presso la sede prov.le I.N.P.S. di Reggio Calabria, del Comitato Prov.le dell'Istituto con il quale l'avv. Domenico Maria Timpano è stato nominato componente dello stesso in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 3 novembre 2008, con la quale l'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria designa il sig. Francesco Berna a sostituire il predetto avv. Domenico Maria Timpano, quale rappresentante dell'Associazione, in seno al suddetto Comitato;

Decreta:

Il sig. Berna Francesco, nato a Reggio Calabria il 25 febbraio 1972 ed ivi residente in via Provinciale Cannavò n. 31, è nominato componente del Comitato Prov. le I.N.P.S. di Reggio Calabria, per la restante durata in carica di detto Comitato, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione della Confindustria di Reggio Calabria, Domenico Maria Timpano, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 7 novembre 2008

Il direttore provinciale: VERDUCI

08A08653

DECRETO 10 novembre 2008.

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della Commissione provinciale di conciliazione del lavoro di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 80;

Visto il decreto direttoriale del 10 febbraio 2005, con il quale venivano nominati i sigg. Mazza Antonio, nato a Torre del Greco il 24 febbraio 1953 e Avallone Assunta, nata a Napoli il 17 aprile 1958, rispettivamente membro effettivo e supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. 706/08 del 31 ottobre 2008, con la quale il segretario generale della Camera del lavoro metropolitana di Napoli designa il sig. Natale Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 17 aprile 1958, e la sig.ra Avallone Assunta, nata a Napoli il 17 aprile 1958, rispettivamente, componente effettivo e supplente della predetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Natale Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 17 aprile 1958 e residente in Pozzuoli alla via Girone, 1, è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Mazza Antonio.

La sig.ra Avallone Assunta, nata a Napoli il 17 aprile 1958, domiciliata per la carica presso la CGIL Camera del Lavoro metropolitana di Napoli - Via Torino n. 16, è nominata componente supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 novembre 2008

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

08A08654

DECRETO 10 novembre 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la designazione del 14 novembre 2008 dell'Unione Provinciale Agricoltori di Chieti;

Decreta:

Il rag. Tribuzio Donato, residente in via Madonna degli Angeli n. 107, Chieti, è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Di Giovanni Gabriele.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Chieti, 10 novembre 2008

Il direttore provinciale: DE PAULIS

08A08652

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2008.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio nelle località turistiche della provincia di Napoli.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Visto il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1994, n. 537, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342, che hanno abrogato l'intera disciplina sui lavori di facchinaggio prevista dalla legge 3 maggio 1995, n. 407, attribuendo alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, negli incontri tenuti presso questa direzione provinciale nei giorni 22 e 24 ottobre 2008;

Considerato che le citate organizzazioni sindacali hanno chiesto di procedere alla determinazione delle tariffe di facchinaggio per il trasporto di valigie e colli a mano nelle località turistiche della provincia di Napoli e le tariffe di facchinaggio nel settore trasporto e spedizione merci;

Determina gli importi tariffari, comprensivi di IVA per il trasporto di valigie e colli a mano nelle località turistiche della provincia di Napoli;

	1ª zona	2ª zona	3ª zona
colli e valigie a mano sino a 20 kg	€ 2,40	€ 4,20	€ 6,70
colli e valigie a mano da 20,01 a kg 50	€ 4,60	€ 5,80	€ 7,25
colli e valigie a mano oltre a 50 kg	€ 6,30	€ 8,50	€ 12,40

1ª zona: trasporto sino a 560 m di percorrenza;

2ª zona: trasporto da 560,01 m sino a 1000 m di percorrenza;

3ª zona: trasporto oltre 1000 m di percorrenza.

Per l'Isola di Capri le zone sono così precisate: dalla piazzetta Ungheria o dalla stazione della funicolare alla:

1ª zona: due Golfi-Acqu viva-ex albergo Splendid-Villa Helios Ex La Pergola-Hotel La Hotel La Floridiana-Laboratorio Carthusia-Valentino-Villa Mura;

2ª zona: Villa dei Glicini-Villa Cariello-Villa Quattro Venti-La Ginestra-Villa Il Sogno-La Schiava-Zona Matermania-Tuoro-Punta Tra gara-Giardini Augusto-Ex Albergo Nuovo Reale-Villa del Castiglione-Villa Uliveto;

3ª zona: tutto il territorio non descritto nella prima e seconda zona,

le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel settore trasporto e spedizioni merci nella provincia di Napoli sono così determinate:

tariffa a giornata € 137,68, per ogni unità lavorativa per otto ore giornaliere;

tariffa oraria: € 17,21 per ogni ora di lavoro prestato da una singola unità lavorativa.

Le suddette tariffe sono comprensive di oneri riflessi.

Napoli, 30 ottobre 2008

Il dirigente: TRINCHELLA

08A08677

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cagliari 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Cagliari 2 il giorno 22 ottobre 2008.

Motivazioni

Con nota dell'Ufficio locale di Cagliari 2 del 22 ottobre u.s. è stata comunicata la chiusura dell'Ufficio a seguito di un allagamento dello stabile causato dalle improvvise avverse condizioni metereologiche abbattutesi sull'intera provincia di Cagliari che hanno reso l'accesso al front-office dello stesso Ufficio inagibile e pericoloso per la sicurezza degli utenti.

Con il presente decreto si procede al formale accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio in questione, sentito il parere del Garante del Contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 ottobre 2008

Il direttore regionale: MONTONE

08A08621

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota del 20 ottobre 2008 con la quale l'Ufficio Provinciale di Frosinone ha comunicato che il gior-

no 21 ottobre 2008 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare — dalle ore 12,00;

Vista la nota prot. n. 11965 della direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 967 del 24 ottobre 2008 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 21 ottobre 2008 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Frosinone.

Regione Lazio:

Agenzia del territorio -Ufficio provinciale di Frosinone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A08626

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 17 ottobre 2008 prot. n. 17793, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali nel giorno 17 ottobre 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2008, prot. n. 6603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 17 ottobre 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 novembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A08655

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o, irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 17 ottobre 2008 prot. n. 8943, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nel giorno 17 ottobre 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2008, prot. n. 6603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 17 ottobre 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 novembre 2008

Il direttore regionale: RIFFA

08A08656

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Chiavari, Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o, irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 17 ottobre 2008, prot. n. 17793, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 17 ottobre 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2008, prot. n. 6603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 17 ottobre 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 novembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A08658

DETERMINAZIONE 4 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali della Sezione staccata di Sarzana, Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o, irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma l»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 17 ottobre 2008 prot. n. 8943, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nel giorno 17 ottobre 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2008, prot. n. 6603;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 17 ottobre 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia Sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 novembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A08657

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 novembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Retacrit» (epoietina zeta) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 231/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Retacrit (epoietina zeta) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 18 dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/431/001 1000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/002 1000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/003 2000 Ul/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/004 2000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/005 3000 UI/0,9 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/006 3000 UI/0,9 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/007 4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/008 4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/009 5000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/010 5000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/011 6000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/012 6000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/013 8000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/014 8000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/015 10000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/016 10000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/017 20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/018 30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

EU/1/07/431/019 40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita.

Titolare A.I.C.: Hospira enterprises B.V. - Taurusavenue 19-21 - NL-2132 LS Hoofddorp - Paesi Bassi.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale RETACRIT (epoietina zeta) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381012/E (in base 10) - 14M9GN (in base 32);

1000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa - preriempita (vetro) 0,3 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381024/E (in base 10) - 14M9H0 (in base 32).

2000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381036/E (in base 10) - 14M9HD (in base 32).

2000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381048/E (in base 10) - 14M9HS (in base 32).

3000 UI/0,9 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381051/E (in base 10) - 14M9HV (in base 32).

3000 UI/0,9 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381063/E (in base 10) - 14M9J7 (in base 32).

4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381075/E (in base 10) - 14M9JM (in base 32).

4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381087/E (in base 10) - 14M9JZ (in base 32).

5000 Ul/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (10000Ul/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381099 /E (in base 10) - 14M9KC (in base 32).

5000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381101/E (in base 10) - 14M9KF (in base 32).

6000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381113/E (in base 10) - 14M9KT (in base 32).

6000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (10000Ul/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381125/E (in base 10) - 14M9L5 (in base 32).

8000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381137/E (in base 10) - 14M9LK (in base 32).

8000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381149/E (in base 10) - 14M9LX (in base 32).

10000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381152/E (in base 10) - 14M9M0 (in base 32).

10000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381164/E (in base 10) - 14M9MD (in base 32).

20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381176/E (in base 10) - 14M9MS (in base 32).

30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000Ul/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381188/E (in base 10) - 14M9N4 (in base 32).

40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000UI/m1) 1 siringa preriempita;

n. 038381190 /E (in base 10) - 14M9N6 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale (vedere avvertenze speciali e precauzioni di impiego nel RCP);

trattamento dell'anemia grave di origine renale con sintomatologia clinica in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi (vedere avvertenze speciali e precauzioni di impiego nel RCP);

trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di emotrasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia).

«Retacrit» può essere usato per incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi riferiti di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere riservato solo a pazienti con anemia di grado moderato (in assenza di sideropenia) se le procedure di emoconservazione non sono disponibili o sono insufficienti quando l'intervento elettivo di chirurgia maggiore previsto richiede un notevole volume di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Retacrit» (epoietina zeta) è classificata come segue:

Confezioni:

2000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (3333UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381036/E (in base 10) - 14M9HD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 18,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 31,13.

3000 UI/0,9 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (3333UI/m1) 1 siringa preriempita;

n. 038381051/E (in base 10) - 14M9HV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 28,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 46,71.

4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (10000UI/m1) 1 siringa preriempita;

n. 038381075/E (in base 10) - 14M9JM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 37,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 62,30.

5000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381099/E (in base 10) - 14M9KC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 47,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 77,87.

6000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381113/E (in base 10) - 14M9KT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 56,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 93,41.

8000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381137/E (in base 10) - 14M9LK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 75,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 124,59.

10000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381152/E (in base 10) - 14M9M0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 94,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 155,77.

20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381176/E (in base 10) - 14M9MS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 130,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 214,55.

30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381188/E (in base 10) - 14M9N4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 195,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 321,83.

40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

n. 038381190/E (in base 10) - 14M9N6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 260,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 429,10.

2000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (3333UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381048 /E (in base 10) - 14M9HS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 113,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 187,09.

3000 UI/0,9 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (3333UI/ml) 6 iringhe preriempite;

n. 038381063/E (in base 10) - 14M9J7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 169,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 280,24.

4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381087/E (in base 10) - 14M9JZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 226,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 373,82.

5000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381101/E (in base 10) - 14M9KF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 283,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 467,20.

6000 UI/0,6 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381125/E (in base 10) - 14M9L5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 339,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 560,48.

8000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381149/E (in base 10) - 14M9LX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 452,94;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 747,54.

10000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite;

n. 038381164/E (in base 10) - 14M9MD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 566,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 934,59.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni: Sconto obbligatorio su EF alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Retacrit» (epoietina zeta) è la seguente:

Per le confezioni fascia di Rimborsabilità A/PT/PHT:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL).

Per le confezioni fascia di rimborsabilità H:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Per le confezioni fascia di rimborsabilità A.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

La specialità medicinale «Retacrit» (epoetina zeta) rientra nei piani terapeutici AIFA (template relativi alle ex Note AIFA 12, 32, 32-*bis* (GU n. 45 del 22 febbraio 2008) determinazione AIFA dell'11 febbraio 2008.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08707

DETERMINAZIONE 6 novembre 2008.

Classificazione del medicinale «Tramadolo Germed Pliva» (tramadolo cloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 deI 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Germed Pliva Pharma S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo Germed Pliva»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni da 100 mg, 150 mg e 200 mg compresse a rilascio prolungato;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6-7 maggio 2008;

Vista la deliberazione n 14 del 22 maggio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO GERMED PLIVA (tramadolo cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037133055/M (in base 10) 13F6RZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 3;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 5,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 9,41.

150 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037133131/M (in base 10) 13F6UC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 3;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 4,28;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 7,06.

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037133220/M (in base 10) 13F6X4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 3;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 5,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 9,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tramadolo Germed Pliva» (tramadolo cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08708

DETERMINAZIONE 6 novembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Mysoline» (primidone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento del-l'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mysoline»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MYSOLINE (primidone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 009340011 (in base 10), 08X13C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,96 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,24 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mysoline» (primidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica secondo modello ministeriale a ricalco utilizzato nella terapia del dolore legge n. 12/2001«RMR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08705

DETERMINAZIONE 6 novembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Spirolang» (spironolattone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spirolang»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SPIROLANG (spironolattone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

16 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 019913019 (in base 10) 0LZQ9V (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,93 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,18 euro;

10 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 019913021 (in base 10), 0LZQ9X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,11 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,48 euro;

10 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 019913033 (in base 10), 0LZQB9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,60 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Spirolang» (spironolattone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08706

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 6 novembre 2008.

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Deliberazione n. 60).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera *e)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 135 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Vista la deliberazione n. 31-*bis* del 20 luglio 2006 con la quale il Garante ha adottato in base all'art. 156, comma 3, lettera *a)* del Codice il regolamento n. 2/2006 concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

Vista la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1º marzo 2006, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento con le quali soggetti pubblici e privati hanno manifestato la volontà di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento n. 2/2006;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2008, n. 83, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 27 ottobre 2008;

Constatata la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto il verbale della riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il successivo verbale di sottoscrizione del predetto codice del 27 ottobre 2008;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato *A)*al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante;

Dispone

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato *A)* al Codice.

Roma, 6 novembre 2008

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTI

*Il segretario generale:*BUTTARELLI

ALLEGATO

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.

Preambolo

I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (articoli 1 e 2 del Codice);

2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice;

3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti

normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa;

4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale;

5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:

a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, *una tantum* rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lettera *b)* del Codice);

b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del «pari rango», il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è «di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile» (articoli 24, comma 1, lettera *f)* e 26, comma 4, lettera *c)* del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003);

c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lettera *e)*del Codice);

d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (articoli 42 e 43, comma 1, lettera *e)* del Codice);

e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);

f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: articoli 29 e 30 del Codice);

g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007);

h) l'informatica giuridica ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;

i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori princìpi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

Capo II

TRATTAMENTI DA PARTE DI AVVOCATI

Art. 2.

Modalità di trattamento

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (articoli 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;

d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391 -*bis*, 391-*ter* e 391-*quater* del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-*bis*, 391-*ter* e 391-*quater*, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

Art. 3.

Informativa unica

1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

Art. 4.

Conservazione e cancellazione dei dati

1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

Art. 5.

Comunicazione e diffusione di dati

1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

Art. 6.

Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore

1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera *f)* e 24, comma 1, lettera *f)* del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.

Capo III

TRATTAMENTI DA PARTE DI ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI E ULTERIORI SOGGETTI

Art. 7.

Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

Capo IV

TRATTAMENTI DA PARTE DI INVESTIGATORI PRIVATI

Art. 8.

Modalità di trattamento

1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

Art. 9.

Altre regole di comportamento

1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai princìpi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;

c) la raccolta di dati biometrici.

2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.

Art. 10.

Conservazione e cancellazione dei dati

1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lettera *e)* del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

Art. 11.

Informativa

1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l`identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Monitoraggio dell'attuazione del codice

1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Art. 135 del d.lg. n. 196/2003).

Sottoscritto da:

AIGA - Associazione italiana giovani avvocati

CNF - Consiglio nazionale forense

OUA - Organismo unitario dell'avvocatura italiana

UAE - Unione avvocati europei

UCPI - Unione camere penali italiane

UNCC - Unione nazionale camere civili

A.I.PRO.S. - Associazione italiana professionisti della sicurezza

FEDERPOL - Federazione italiana istituti investigazioni-informazioni-sicurezza

08A08741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5583.XVJ(4999), del 30 ottobre 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«Vulkan - Variante - 01» (massa attiva g 333,00);

«Vulkan - Variante - 02» (massa attiva g 333,00);

«Vulkan - Variante - 03» (massa attiva g 333,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della Parente A. C. S.n.c., con sede in Melara (Rovigo) - via Oberdan n. 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6358-XV.J(4658), del 30 ottobre 2008 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) 1774 Magic Fireworks S.r.l. (d.o.: 1774)» (massa attiva g 356,25), è riconosciuto, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare del deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6344-XV.J(4659), del 30 ottobre 2008 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) 1524 Magic Fireworks S.r.l. (d.o.:1524)» (massa attiva g 263,09), è riconosciuto, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare del deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6345-XV.J(4660), del 30 ottobre 2008 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) 1770 Magic Fireworks S.r.l. (d.o.:1770)» (massa attiva g 538,75), è riconosciuto, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare del deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A08714

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetsolone» sospensione iniettabile.

Provvedimento n. 248 del 31 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario VETSOLONE sospensione iniettabile, nella confezione: flacone multidose da 20 ml - A.I.C. n. 102726015.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica del nome del fabbricante del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica del nome del fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, già autorizzato, da:

Veterin SA, a: Alapis SA.

Si fa presente altresì che l'indirizzo del suddetto sito produttivo è rimasto invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08718

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cloxalene Plus» pomata endomammaria.

Provvedimento n. 241 del 23 ottobre 2008

Medicinale veterinario: CLOXALENE PLUS pomata endomammaria.

Confezioni:

4 tubi siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101718094;

8 tubi siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101718043;

12 tubi siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101718070.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005 - Revisione dei medicinali per uso veterinario), vengono fissati i seguenti tempi di attesa per il medicinale veterinario in oggetto:

bovini carne: 10 giorni;

bovini latte: 48 ore/4 mungiture.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis TRT».

Provvedimento n. 244 del 31 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica Nobilis TRT.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi, A.I.C. n. 102197011;

flacone da 2500 dosi, A.I.C. n. 102197047;

10 flaconi da 1000 dosi, A.I.C. n. 102197035;

10 flaconi da 2500 dosi, A.I.C. n. 102197023.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV, con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I.A - eliminazione sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi della produzione.

È autorizza la modifica relativa all'eliminazione del sito produttivo di seguito indicato: Intervet UK Ltd., Science Park - Inghilterra.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Marexine CA126».

Provvedimento n. 245 del 31 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREXINE CA126.

Confezioni:

fiala da 1000 dosi, A.I.C. n. 101913010;

fiala da 2000 dosi, A.I.C. n. 101913022;

2 fiale da 2000 dosi, A.I.C. n. 101913034.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV, con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I.A - eliminazione sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi della produzione.

È autorizzata la modifica relativa all'eliminazione del sito produttivo di seguito indicato: Intervet UK Ltd., Science Park - Inghilterra.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08719

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 72 del 23 ottobre 2008

Con decreto n. 72 del 23 ottobre 2008 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

FINDOL 10 %	FINDOL 10%-FLACONE DA 20 ML	100191016
FINDOL 10 %	FINDOL 10 % FLACONE DA 50 ML	100191030
FINDOL 10 %	FINDOL 10%-FLACONE DA 40 ML	100191028
FOSFORILENE	FLACONE DA 100 ML	100238017
AMMINOFARMA	FLACONE DA 20 ML	100252042
CARDIOFARMA	FLACONE DA 50 ML	101523013
CARDIOFARMA	FLACONE DA 15 ML	101523025
FARMOLISINA	FLACONE DA 50 ML	101524015
FARMOLISINA	FLACONE DA 20 ML	101524039
SEDOFARMOLO	FLACONE DA 50 ML	101528014
SEDOFARMOLO	5 FIALE DA 10 ML	101528026
SUIDESTRAN	FLACONE DA 10 ML	101530032
NOVOSTEROL	FLACONE DA 20 ML	101535019
NOVOSTEROL	FLACONE DA 50 ML	101535021
SPIRAVET 20	FLACONE DA 50 ML	101537013
SPIRAVET 20	FLACONE POLVERE	101537025
SPIRAVET 20	FLACONE POLVERE E FLACONE SOLVENTE	101537037
ADISOLE ADE	FLACONE DA 50 ML ORALE	101538015
ADISOLE ADE	FLACONE DA 250 ML INIETTABILE	101538039
ADISOLE ADE	5 FIALE DA 5 ML INIETTABILE	101538041
ERBACOLINA	FLACONE DA 20 ML	101541023
UVITRIAM	FLACONE DA 10 ML	101544029
NEOTRIMICINA	FLACONE DA 100 ML	101545010
NEOTRIMICINA	FLACONE DA 400 ML	101545034
NEOTRIMICINA	FLACONE DA 50 ML	101545046
AMPLITAL VET	FLACONE DA 50 ML	101546024
AMPLITAL VET	FLACONE DA 100 ML	101546036
VETTRIMICINA	(3000000) 5 FLACONI POLVERE E 5 FLACONI SOLVENTE	101551012
VETTRIMICINA	(1+1) 5 FLACONI POLVERE E 5 FIALE SOLVENTE	101551036
VETTRIMICINA	(5+5) 5 FLACONI POLVERE E 5 FLACONI SOLVENTE	101551063
ELMIFARMA L	FLACONE DA 100 ML	101552026
FOSFORILENE PLUS	FLACONE DA 100 ML	101557027
GABBROSTIM	5 FIALE DA 4 ML	101558043
GABBROSTIM	FLACONE DA 45 ML	101558056
GABBROSTIM	FLACONE DA 15 ML	101558068
GABBROSTIM	FLACONE DA 3 ML	101558070
GABBROSTIM	5 FIALE DA 1,5 ML	101558094
GABBROSTIM	FIALA DA 4 ML	101558106
GABBROVITAL B FORTE	FLACONE DA 250 ML	102329024

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08701

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pletal»

Estratto determinazione n. 952 del 6 novembre 2008

Medicinale: PLETAL.

Titolare A.I.C.: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd - Hunton House - Highbridge Business Park - Oxford Road - Uxbridge Middlesex UB81HU - Regno Unito.

Confezioni:

50 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887152/M (in base 10), 118PHJ (in base 32);

50 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887164/M (in base 10), 118PHW (in base 32);

50 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887176/M (in base 10), 118PJ8 (in base 32);

50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887188/M (in base 10), 118PJN (in base 32);

50 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887190/M (in base 10), 118PJQ (in base 32);

50 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887202/M (in base 10), 118PK2 (in base 32);

50 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887214/M (in base 10), 118PKG (in base 32);

50 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887226/M (in base 10), 118PKU (in base 32);

50 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887238/M (in base 10), 118PL6 (in base 32);

50 mg compresse 168 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887240/M (in base 10), 118PL8 (in base 32);

50 mg compresse 70 compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 034887253/M (in base 10), 118PLP (in base 32);

100 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887265/M (in base 10), 118PM1 (in base 32);

100 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887277/M (in base 10), 118PMF (in base 32);

100 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887289/M (in base 10), 118PMT (in base 32);

100 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887291/M (in base 10), 118PMV (in base 32);

100 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887303/M (in base 10), 118PN7 (in base 32);

100 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887315/M (in base 10), 118PNM (in base 32);

100 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887327/M (in base 10), 118PNZ (in base 32);

100 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887339/M (in base 10), 118PPC (in base 32);

100 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887341/M (in base 10), 118PPF (in base 32);

100 mg compresse 168 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887354/M (in base 10), 118PPU (in base 32);

100 mg compresse 70 compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 034887366/M (in base 10), 118PQ6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 50 mg e 100 mg.

Principio attivo: 50 mg o 100 mg di cilostazolo.

Eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio caramelloso, ipromellosa e magnesio stearato.

Produzione responsabile del rilascio dei lotti:

Catalent U.K. Packaging Limited - Sedge Close - Great Oakley - Corby - Northamptonshire NN18 8HS - Regno Unito;

Catalent U.K. Packaging Limited - Lancaster Way - Wingates Industrial Park - Westhoughton Bolton BL6 3XX - Regno Unito;

Brecon Pharmaceuticals Ltd - Wye Valley Business Park -Brecon Road - Hay-on-Wye - Hereford - HR3 5 PG - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: «Pletal» è indicato per aumentare la distanza percorsa a piedi senza dolore e la distanza massima in pazienti con claudicatio intermittens senza dolore a riposo e senza necrosi dei tessuti periferici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

50 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887152/M (in base 10), 118PHJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887164/M (in base 10), 118PHW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887176/M (in base 10), 118PJ8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887188/M (in base 10), 118PJN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887190/M (in base 10), 118PJQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887202/M (in base 10), 118PK2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887214/M (in base 10), 118PKG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887226/M (in base 10), 118PKU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887238/M (in base 10), 118PL6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 168 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887240/M (in base 10), 118PL8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse 70 compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 034887253/M (in base 10), 118PLP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887265/M (in base 10), 118PM1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887277/M (in base 10), 118PMF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887289/M (in base 10), 118PMT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887291/M (in base 10), 118PMV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887303/M (in base 10), 118PN7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887315/M (in base 10), 118PNM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887327/M (in base 10), 118PNZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887339/M (in base 10), 118PPC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887341/M (in base 10), 118PPF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 168 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034887354/M (in base 10), 118PPU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse 70 compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 034887366/M (in base 10), 118PQ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pletal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08703

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Angenerico»

Estratto determinazione n. 953 del 6 novembre 2008

Medicinale: FLUCONAZOLO ANGENERICO.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma.

Confezioni:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 038251017/M (in base 10), 14HBJ9 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 038251029/M (in base 10), 14HBJP (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 7 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 038251031/M (in base 10), 14HBJR (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 14 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 038251043/M (in base 10), 14HBk3 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 20 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 038251056/M (in base 10), 14HBKJ (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 038251068/M (in base 10), 14HBKW (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 038251070/M (in base 10), 14HBKY (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 7 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 038251082/M (in base 10), 14HBLB (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 14 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 038251094/M (in base 10), 14HBLQ (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 20 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 038251106/M (in base 10), 14HBM2 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 038251118/M (in base 10), 14HBMG (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 038251120/M (in base 10), 14HBMJ (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 7 flaconcini di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 038251132/M (in base 10), 14HBMW (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 14 flaconcini di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 038251144/M (in base 10), 14HBN8 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 20 flaconcini di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 038251157/M (in base 10), 14HBNP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: un flaconcino da 50 ml, 100 ml e 200 ml contiene:

principio attivo:

fluconazolo 100 mg, fluconazolo 200 mg e fluconazolo 400 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico 25% per la correzione del pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione confezionamento e controllo: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - Industriestrasse 3 - 34212 Melsungen Germania.

Rilascio lotti: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle micosi da saccaromiceti (candida e criptococchi), e in particolare di:

candidosi sistemica comprese candidemia, candiduria, infezioni da candida disseminate e altre infezioni invasive da candida potenzialmente pericolose per la vita specialmente in pazienti a rischio, quali le infezioni del peritoneo, dei polmoni e dell'apparato urinario. «Fluconazolo Angenerico» 2 mg/ml soluzione per infusione endovenosa può essere impiegato in pazienti affetti da neoplasie maligne e in pazienti ricoverati presso i reparti di terapia intensiva in terapia citostatica o immunosoppressiva.

Candidosi orofaringea ed esofagea recidivante.

Candidasi broncopolmonare non invasiva.

Prevenzione delle infezioni da candida profonde (invasive), (in particolare, candida albicans), in associazione a trapianti di midollo osseo.

Meningite criptococcica.

Possono essere sottoposti al trattamento pazienti sani e pazienti con AIDS, pazienti sottoposti a trapianto di organi o casi in cui esistano altre cause di immunosoppressione.

«Fluconazolo Angenerico» 2 mg/ml soluzione per infusione è altresì indicato come tentativo terapeutico per prevenire l'insorgenza di meningite criptococcica (profilassi delle recidive) in pazienti con AIDS.

Deve essere prestata attenzione ad un uso appropriato degli agenti antimicotici.

L'uso di fluconazolo per via endovenosa deve essere limitato ai pazienti che necessitino di trattamento parenterale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 038251017/M (in base 10), 14HBJ9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,06 euro;

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 038251068/M (in base 10), 14HBKW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,22 euro;

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 038251118/M (in base 10), 14HBMG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 36.77 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluconazolo Angenerico» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile. «OSP1».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08704

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 416 del 28/10/2008: numero marchio 178-TV, Ferronato Renato C. Snc, via Molinetto, 89 - 31030 Borso del Grappa (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

08A08742

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 giugno 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Parma». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2008).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sia alla pag. 10, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro presso il Comitato provinciale INPS di Parma.».

08A08731

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-275) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00